



Il pagamento dell'indennizzo assicurativo costituisce un debito di valore

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216) conferma il principio secondo cui: “*in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell’indennizzo costituisce **debito di valore**” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché **assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato**, sicché è soggetto all’**automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione**, senza che abbia rilevanza l’inadempimento o il ritardo colpevole dell’assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), **con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata**, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)“.*

La Corte precisa inoltre che: “*la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l’interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ciò non può dirsi per la somma che ne costituisce la “misura” in termini monetari, la quale dovrà, appunto, essere “rivalutata” tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo*“.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

24 Mar 2025